



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

66026 ORTONA (CHIETI) tel. 085 90571 – fax 085 9057431

3° SETTORE
"Attività Tecniche e Produttive"

ALLEGATO 1

[ID_VIP: 2343]

PERMESSO DI RICERCA B.R268.RG POZZO ESPLORATIVO *ELSA 2*

Proponente: ditta PETROCELTIC Italia S.r.l.

OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI ORTONA

A cura di:

Ufficio Ambiente – Settore 3° "Attività Tecniche e Produttive" – Dirigente: Ing. Nicola Pasquini

Ortona, lì 26 settembre 2014

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n° ____ del ____ settembre 2014

Sommario:

1. Premessa
2. La procedura di VIA, il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, il D.Lgs 128/2010 ed i D.L. 83/2012
3. Emissioni in atmosfera
4. Aree protette e Siti di importanza comunitaria (SIC) interesse – Aspetti paesaggistici - carente valutazione
5. Rischio incidenti - Principio precauzione – mancanza capacità tecnico-finanziaria
6. Le valutazioni non hanno minimamente preso in considerazione le possibili conseguenze di sisma che possono verificarsi nella zona e che possono avere impatto sulla piattaforma. I danni derivanti con ricaduta sull'ambiente marino e costiero sarebbero non reversibili. Nessun dato si rintraccia in ordine a detto rischio
7. Valutazione rapporto costo benefici e opzioni alternative
8. Carenza progettuale – firma tecnico abilitato e dichiarazione del professionista
9. Presenza di idrogeno solforato

1. Premessa

In riferimento al PERMESSO DI RICERCA B.R268.RG - POZZO ESPLORATIVO ELSA 2 proposto dalla ditta PETROCELTIC Italia S.r.l. interessante il tratto di costa abruzzese tra Francavilla al Mare e Ortona, si formulano le seguenti osservazioni inerenti sia l'aspetto metodologico sia gli aspetti tecnico-ambientali.

2. La procedura di VIA, il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, il D.Lgs 128/2010 ed i D.L. 83/2012

- > La procedura di VIA avviata su richiesta della Petroceltic in data 21.07.2009 ha avuto un parere negativo da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

A seguito dell'emanazione ed approvazione del D.L. 83/2012 contenente modifiche dell'art. 2, co. 3, lett. h del D.Lgs 128/2010, è stata riavviata la procedura di VIA sull'ipotesi che le procedure in corso potessero essere fatte salve.

In ordine a questo si osserva che la norma, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevede espresso divieto per le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 in aree poste "... *all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali ...*" come nel caso di specie.

È il secondo periodo del comma in esame che prevede deroghe per le attività da insediare entro le 12 miglia e all'esterno delle suddette aree marine per le quali gli iter sono in corso, sentiti i pareri degli enti locali (posti in un raggio di 12 miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività). È del tutto evidente che la deroga riguarda solo le attività di prospezione individuate entro detto limite di 12 miglia all'esterno delle aree marine protette, e che, invece nessuna deroga è prevista circa i divieti stabiliti nel primo periodo per attività da insediare in aree marine protette come invece è il caso del progetto della Petroceltic.

Sulla scorta di quanto sopra il progetto di ricerca non può avere esito positivo in quanto espressamente vietato dall'art. 6, comma 17, primo periodo, del D.Lgs 152/2006.

3. Emissioni in atmosfera

- > Le emissioni in atmosfera sono state ritenute tutte non significative ad eccezione delle emissioni inquinanti del Jack-Up che sarebbero oggetto di valutazione. Si escludono del tutto le emissioni associate ai generatori del Jack-Up in fase di installazione e rimozione della piattaforma e le emissioni associate ai generatori del Jack-Up e alla combustione di gas associato durante le prove di produzione, nonché durante la fase di chiusura temporanea o mineraria del pozzo.

Sono state escluse anche le emissioni associate al traffico marittimo indotto. Le giornate lavorative di tutte queste attività sommate fra loro portano a significativi apporti di emissioni, dovendo a piano titolo essere considerati nell'apporto complessivo che, come presentato dalla Petroceltic, risulta carente.

4. Aree protette e Siti di importanza comunitaria (SIC) interesse – Aspetti paesaggistici - carente valutazione

- > Non risulta indagato l'aspetto paesaggistico del tratto di costa interessato dalla realizzazione del Pozzo Esplorativo Elsa 2. Non viene salvaguardata *l'integrità del paesaggio nella sua fruibilità collettiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutano, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26/03/2013 n. 1674)*. La piattaforma esplorativa è ben visibile dalla costa, alla stregua di quella frontistante il territorio del comune di Ortona, e ciò non si riscontra nella documentazione presentata dalla Petroceltic, denotando un palese occultamento della situazione post intervento. Si ritiene che l'impatto visivo reso dalla struttura possa danneggiare il pregio della costa, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza che recita "...*Risulta conforme alla legislazione di settore, oltre che al comune buon senso, che il particolare pregio di un tratto di costa (riconosciuto e valorizzato con una disposizione legislativa o con provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo paesaggistico) può essere lesa, quando dalla costa non si possa percepire la linea d'orizzonte che divide il cielo dal mare, a causa della realizzazione di opere stabili, realizzate per mano dell'uomo. In altri termini, quando il procedimento di valutazione di impatto ambientale riguarda il progetto di opere da realizzare in un tratto marino, nel corso del procedimento comunque va valutata la visibilità che dalla costa si avrebbe dell'impianto, a maggior ragione quando il tratto di costa risulta sottoposto ad un vincolo paesaggistico sulla base di un provvedimento amministrativo (statale o regionale) o di una legge (statale o regionale) che abbia preso specificamente in considerazione il medesimo tratto di mare...*" (C.d.S. Sentenza 1674/2013).
- > Nello Studio di Impatto Ambientale sono stati valutati gli impatti derivanti da emissioni di polveri, inquinamento sonoro, inquinamento atmosferico, emissioni odorigene, interferenze con la pesca, ritenuti tutti lievi, temporanei e reversibili. La "temporaneità", legata al periodo di indagine, viene meno in caso di successivo avvio di attività di estrazione che si protrarrebbe per anni, portando l'impatto a livelli più alti e non più temporanei/reversibili. Vengono dichiarati positivi gli impatti sulla popolazione sulla base di ipotesi non suffragate da studi/indagini sui territori sui quali impattano le attività di ricerca. Lo stato di agitazione di associazioni, di cittadini, di imprese ed associazioni del settore turistico presenti nei territori dei comuni anche confinanti, danno invece riscontro del tutto negativo circa l'installazione della piattaforma sul tratto di mare frontistante la costa dei comuni di Ortona e quella del comune adiacente di Francavilla al Mare.

5. Rischio incidenti - Principio precauzione – mancanza capacità tecnico-finanziaria

- > Non risultano indagati i grandi rischi prevedibili in fase di allestimento del cantiere ed in fase di produzione. Non è evidenziata nel documento l'efficacia degli interventi posti in essere in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi e/o gassosi
- > Manca un dato esatto sulla politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e, soprattutto, non è dato comprendere come la Petroceltic, che ha un Capitale Sociale di soli **2.000.000,00 di euro**, possa avere una capacità finanziaria e tecnica sufficiente a gestire e far fronte a responsabilità e conseguenze potenziali scaturenti da incidenti gravi.
- > L'assenza di qualsiasi riferimento che consenta di individuare le imprese contrattiste non consente di verificarne i requisiti minimi di professionalità e di affidabilità tecnico-economica.
- > Lo Studio di Impatto Ambientale cita l'adozione di sistemi "zero pollution" quale modalità di azzeramento degli impatti significativi derivanti dalle attività di ricerca con perforazione dei fondali marini. Non risponde a nessun principio la possibilità di azzerare i rischi, né nessuno studio a livello mondiale ha mai avvalorato/accertato l'ipotesi fatta. Permane sempre un rischio insito nelle attività di trivellazione. La ditta proponente elenca una serie di controlli ma non fa riferimento a possibili incidenti ed agli impatti nefasti che potrebbero avere effetto su un ambito ben più vasto dei sette chilometri circa che separano la piattaforma dalla costa. L'elenco di incidenti che hanno segnato negativamente mari e coste nelle più disparate zone del mondo non danno alcuna certezza che, in un sistema ambientale così delicato dato la vicinanza dalla

costa e l'esistenza di aree marine e costiere protette, non si verifichino incidenti con danni irreversibili per l'ecosistema. A tal proposito il solo verificarsi di un "incidente" porta automaticamente ad un azzeramento della capacità attrattiva turistica di una zona. Ciò dipende dal solo verificarsi dell'evento, prescindendo dall'entità dei danni o dagli impatti negativi. Sono numerosi i casi in Italia in cui fenomeni naturali e non contaminanti quali l'atrofizzazione delle acque che provoca la "mucillaggine" siano stati considerati come fattori ambientali negativi, causando fenomeni incontrollati di crolli delle presenze turistiche. Di fatto la situazione portata ad esempio con il fenomeno della mucillaggine che determina comunque un notevole impatto, non è minimamente confrontabile con l'impatto di un disastro causato da una piattaforma per estrazione di petrolio: si determina in questo caso una situazione di sviluppo non sostenibile e condizione non accettabile,

- > Il rischio di incontrare sacche di gas superficiale "Shallow gas" è contemplato in quanto si prevedono nel documento delle procedure. Si deduce che esiste la possibilità che si verifichi una possibile fonte di inquinamento atmosferico e marino.

6. *Rischio sismico*

- > Le valutazioni non hanno minimamente preso in considerazione le possibili conseguenze di sisma che possono verificarsi nella zona e che possono avere impatto sulla piattaforma. I danni derivanti con ricaduta sull'ambiente marino e costiero sarebbero non reversibili. Nessun dato si rintraccia in ordine a detto rischio.

7. *Valutazione rapporto costo benefici e opzioni alternative*

- > In riferimento a quanto riportato nell'art. 22, comma 3, let. D del D.Lgs n. 4/2008 non si evince il requisito richiesto rispetto alla scelta di conservazione integrale del sistema ambientale, stante anche la possibilità della società di mettere in circolazione il prodotto senza nessun riguardo ad alcun "piano energetico nazionale".
- > La produzione di petrolio non risponde ad un'esigenza di "indipendenza energetica" (rif. pag 12 cap. 2.1 e 2.2 dello Studio di Impatto Ambientale – Quadro di Riferimento Progettuale (Sezione II) (Aggiornamento 2014) ma a pure logiche di profitto. Viene ricordato anche dalla Petroceltic che precedenti attività di sfruttamento del giacimento (progetto Elsa 1) furono abbandonate perché non economicamente vantaggiose.
- > Nessun indotto dal punto di vista economico si può riscontrare con la realizzazione del pozzo esplorativo Elsa 2 (sul territorio del comune di Ortona non ci sono insediamenti industriali, artigianali o di distribuzione che possano avere attività indotte, ma esiste solo il deposito carburanti dell'ENI). Risulta carente lo studio socio economico contenuto nel Quadro di Riferimento Ambientale – Sezione III dello Studio di Impatto Ambientale proposto dalla Petroceltic.

8. *Carenza progettuale – firma tecnico abilitato e dichiarazione del professionista*

- > Lo studio è carente degli elaborati grafici che debbono far parte di un "progetto definitivo", non contiene i dettagli dell'opera progettata, non contiene, come previsto dalla norma, un'approfondita valutazione delle alternative sia di localizzazione, sia di tecnologia, che di altro;
- > La documentazione tecnica non è firmata da tecnico abilitato (non si rinviene nominativo del professionista) e non è corredata dalla dichiarazione che il professionista redattore dello Studio di Impatto Ambientale deve rendere ai sensi dell'ex art. 2 del DPCM 27/12/1988, come peraltro indicato sulla modulistica del Ministero. Sull'elaborato indicato come "Progetto Definitivo" è riportato il solo nominativo del "responsabile di progetto" (manca nominativo progettista, qualificazione e timbro di iscrizione ordine professionale), invalidando di fatto il progetto.

9. *Presenza di idrogeno solforato*

- > lo studio è carente Da nessuna parte si ipotizza la qualità attesa del greggio. Nonostante nel pozzo di "Miglianico 1", che viene citato al punto 2.6 (pag.22) come modello abbia evidenziato la presenza di idrogeno solforato in elevate quantità. Tale presenza, come noto, comporterebbe rilevante aumento della rischiosità ambientale per i pericoli insiti nella sua fuoriuscita. Si tratta a tutti gli effetti di un veleno con effetti letali per l'individuo.

Per le osservazioni prodotte si invita ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 a non rilasciare Pronuncia positiva di compatibilità Ambientale, al progetto di "Perforazione del pozzo per idrocarburi ELSA 2" presentato dalla società Petroceltic Italia S.r.l. e ubicato nel Mare Adriatico all'interno del permesso di ricerca "B.R268.RG".

*L'Assessore all'Ambiente
Avv. Roberto Serafini*

*Il Sindaco
Dott. Vincenzo d'Ottavio*